

COMUNICATO UFFICIALE N. 45

DEL 18 SETTEMBRE 2018



A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

SERIE A TIM

Gare del 15-16-17 settembre 2018 - Quarta giornata andata

Cagliari-Milan 1-1
Empoli-Lazio 0-1
Frosinone-Sampdoria 0-5
Genoa-Bologna 1-0
Internazionale-Parma 0-1
Juventus-Sassuolo 2-1
Napoli-Fiorentina 1-0
Roma-Chievo Verona 2-2
Spal 2013-Atalanta 2-0
Udinese-Torino 1-1

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 18 settembre 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " **N. 8**

SERIE A TIM

Gare del 15-16-17 settembre 2018 - Quarta giornata andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

45/137

Gara Soc. JUVENTUS – Soc. SASSUOLO

Il Giudice Sportivo,

ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 10.46 del 17 settembre 2018) in merito alla condotta violenta del calciatore **Douglas Costa De Souza** (Soc. **Juventus**) nei confronti del calciatore **Federico Di Francesco** (Soc. **Sassuolo**) intorno al 45° del secondo tempo;

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale;

data la parziale ammissibilità della prova televisiva ai sensi dei requisiti previsti dall' art. 35, 1.3, CGS, in relazione ad un'unica condotta (in particolare quella che ha visto il calciatore Douglas Costa affrontare con il gomito alto il calciatore avversario Di Francesco), atteso che le altre condotte complessivamente segnalate sono state comunque sanzionate con provvedimento dell'Arbitro;

rilevato, non di meno, che il Giudice è chiamato a valutare, a termini della predetta norma, la sussistenza della condotta violenta;

considerato che nel caso di specie il gesto, seppur oggettivamente antisportivo, non sembra assumere con sufficiente grado di certezza i connotati della condotta violenta;

P.Q.M.

delibera, a seguito della segnalazione del Procura federale, di non adottare provvedimento disciplinare nei confronti del calciatore **Douglas Costa De Souza** (Soc. **Juventus**), ai sensi del richiamato art. 35 punto 1.3 CGS.

* * * * *

Gara Soc. SPAL – Soc. ATALANTA

Il Giudice Sportivo,

ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 12.26 odierne) in merito alla condotta del tecnico **Giampiero Gasperini** (Soc. **Atalanta**) consistente nell'aver pronunciato espressione blasfema al 9° del secondo tempo;

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale;

considerato che il Sig. Giampiero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, dopo la segnatura di un gol da parte della squadra avversaria, rivolgendosi in maniera concitata verso i componenti della propria panchina, veniva, tuttavia, chiaramente inquadrato dalle riprese televisive mentre proferiva espressione blasfema, individuabile dal labiale senza margini di ragionevole dubbio, e che, pertanto, tale comportamento deve essere comunque sanzionato ai sensi dell'art. 19, comma 3bis, lett. a), e della richiamata normativa sulla prova televisiva;

P.Q.M.

delibera di sanzionare l'allenatore **Giampiero Gasperini** (Soc. **Atalanta**) con la squalifica per una giornata effettiva di gara.

* * * * *

a) SOCIETA'

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quarta giornata andata sostenitori delle Società **Atalanta, Genoa e Napoli** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, comma 1 lett. a), b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * *

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. **FIorentina** per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, intonato cori insultanti di matrice territoriale nei confronti della tifoseria della squadra avversaria.

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. **JUVENTUS** per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, intonato un coro insultante di matrice territoriale nei confronti della tifoseria di altra squadra.

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. **NAPOLI** per avere suoi sostenitori, al 43° del primo tempo, lanciato nel settore occupato dalla tifoseria avversaria un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. **SAMPDORIA** a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa tre minuti e l'inizio del secondo tempo di circa quattro minuti.

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. **ROMA** per avere suoi sostenitori, al 10° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. **ROMA** per responsabilità oggettiva in relazione al comportamento non regolamentare dei calciatori capitani della squadra.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE

COSTA DE SOUZA Douglas (Juventus): per comportamento non regolamentare in campo (Seconda sanzione); per avere, al 48° del secondo tempo, a giuoco fermo, attinto in viso con uno sputo un calciatore avversario; infrazione rilevata dal VAR.

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

PULGAR FARFAN Erick Antonio (Bologna): per avere, al 52° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con violenza un calciatore avversario ad una gamba.

CALCIATORI NON ESPULSI

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

FOFANA Seko Mohamed (Udinese)

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (SECONDA SANZIONE)

DZEMAILI Blerim (Bologna): sanzione aggravata perché capitano della squadra.

PRIMA SANZIONE

DURMISI Riza (Lazio)

MARUSIC Adam (Lazio)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

DA SILVA DALBELO Felipe Dias (Spal 2013)

PAROLO Marco (Lazio)

SECONDA SANZIONE

BESSA Daniel (Genoa)

BRIGHENTI Nicolo (Frosinone)

DE ROON Marten Elco (Atalanta)

DE ROSSI Daniele (Roma)

LOBO SILVA Alex Sandro (Juventus)

PETAGNA Andrea (Spal 2013)

SILVESTRE Matias Agustin (Empoli)

STULAC Leo (Parma)

PRIMA SANZIONE

BENASSI Marco (Fiorentina)

BENNACER Ismael (Empoli)

BERARDI Domenico (Sassuolo)

BOURABIA Mehdi (Sassuolo)

BROZOVIC Marcelo (Internazionale)

CAVACO CANCELO Joao Pedro (Juventus)

CHIESA Federico (Fiorentina)

D'AMBROSIO Danilo (Internazionale)

DABO Bryan Boulaye (Fiorentina)

DEFREL Gregoire (Sampdoria)

DESTRO Mattia (Bologna)

DIJKS Mitchell (Bologna)

DURICIC Filip (Sassuolo)

EYSSERIC Valentin (Fiorentina)

FREULER Remo (Atalanta)
GONZALEZ CASTRO Giancarlo (Bologna)
GOSENS Robin Everardus (Atalanta)
GUIMARAES BILHER Everton Luiz (Spal 2013)
ILICIC Josip (Atalanta)
KESSIE Franck Yannick (Milan)
MACHIS Darwin Daniel (Udinese)
MAIELLO Raffaele (Frosinone)
RIGONI Emiliano Ariel (Atalanta)
ROSSETTINI Luca (Chievo Verona)
SODDIMO Danilo (Frosinone)
SORIANO Roberto (Torino)
SRNA Darijo (Cagliari)
ZAZA Simone (Torino)
ZIELINSKI Piotr Sebastian (Napoli)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

DI MARCO Federico (Parma)
MARCHETTI Federico (Genoa)
SKORUPSKI Lucasz (Bologna)

AMMENDA DI € 1.000,00

DE ROSSI Daniele (Roma): per avere indossato una fascia da capitano non regolamentare, difforme da quella prescritta dalla Lega Serie A

FLORENZI Alessandro (Roma): per avere indossato una fascia da capitano non regolamentare, difforme da quella prescritta dalla Lega Serie A.

Il Giudice Sportivo: *dott. Gerardo Mastrandrea*

" " "

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 18 SETTEMBRE 2018

IL PRESIDENTE
Gaetano Micciché